

E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Lettera-Circolare Prot. NS 5074/4192 sott. 1

Roma, 18 luglio 2001

**AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**OGGETTO: Servizi di prevenzione incendi relativi ad attività a rischio di incidente rilevante
soggette a presentazione di rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 334/99. Chiarimenti.**

Con riferimento al decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2001 (in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001), si forniscono chiarimenti in merito ai servizi di prevenzione incendi.

L'art. 9 del citato decreto stabilisce che, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previsto dall'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, si faccia riferimento all'ultimo punto dell'Allegato VI al D.M. 4 maggio 1998 (in G.U. n. 104 del 7 maggio 1998) laddove vengono stabilite le durate massime e minime dei servizi di prevenzione incendi in relazione alla complessità delle attività a rischio di incidente rilevante.

Nel caso di stabilimenti per i quali viene richiesto il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi (stabilimenti nuovi, esistenti o modificati con aggravio del preesistente livello di rischio) secondo la procedura stabilita dal D.M. 19 marzo 2001, vanno computate le durate massime (14 ore per il parere di conformità, 20 ore per il sopralluogo e 7 ore per il rinnovo del C.P.I.).

Si evidenzia che, in tale caso, la fase relativa al parere di conformità corrisponde a quella di nulla-osta di fattibilità di cui all'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 334/99.

E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Nel caso in cui nell'insediamento in esame siano presenti, oltre all'attività a rischio di incidente rilevante, anche attività secondarie elencate nel citato Allegato VI al D.M. 4 maggio 1998, il corrispettivo dovuto va determinato sommando alla tariffa individuata come sopra specificato, le tariffe relative alle altre attività, così come previsto all'art. 7, comma 3, dello stesso decreto.

Per le modifiche che non comportino aggravio di rischio ai sensi dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2000 (in G.U. n. 196 del 23 agosto 2000), si ribadisce che il gestore è tenuto a presentare unicamente la dichiarazione di cui all'art. 2 dello stesso decreto, senza obbligo di alcun versamento in quanto non è previsto il rilascio del nulla-osta di fattibilità né il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

La documentazione integrativa antincendi, che il gestore presenta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 19 marzo 2001, è quella indicata negli allegati I e II del D.M. 4 maggio 1998 con riferimento alle attività presenti nello stabilimento, comprese nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e/o nelle tabelle A) e B) del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689.

Al fine di evitare difformità procedurali nella materia in argomento, si raccomanda la stretta osservanza e la massima diffusione delle indicazioni sopra riportate.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)

All'Ufficio Studi, Affari Legislativi e Infortunistica – SEDE
Al Servizio Tecnico Centrale – SEDE
Al Comando Scuole Centrali Antincendio – CAPANNELLE – ROMA
Al Centro Studi ed Esperienze - CAPANNELLE – ROMA